

Firenze Fiera S.p.A.

Servizio Tecnico Immobiliare

ACCORDO QUADRO di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 avente ad oggetto
"Lavori di manutenzione ordinaria e prestazioni accessorie sul patrimonio immobiliare della
Fortezza da Basso, Palazzo dei Congressi gestito da Firenze Fiera Spa"

Codice identificativo gara (CIG) 8327175A30

Codice unico del progetto (CUP) C14H20000010007

SCHEMA DI CONTRATTO

Responsabile del Procedimento: Ing. Federico Fabiani



ACCORDO QUADRO

Nella data risultante dalla firma digitale in calce, si stipula il presente contratto mediante scambio di originali a mezzo PEC tra:

 Dott. Sandro Nocchi, nato a Prato il 23.10.1963 domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente della Firenze Fiera Spa, di seguito anche Firenze Fiera o "Committente";

e

Barbara Vespignani, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa Vespignani Costruzioni S.r.l. con sede legale in Pistoia, Via Corrado Zanzotto n. 141, C.F./P.IVA e nº 01802060473 di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pistoia, iscritta al n. 180594 del REA, di seguito nel presente atto denominato, esso ed anche i suoi eventuali subcontraenti, di seguito anche "Appaltatore" o "Esecutore":

i quali premesso che:

- In data 29.06.2020 la Società Firenze Fiera S.p.a. ha indetto una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera c) e 63 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del contratto di accordo quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione e prestazioni accessorie sul patrimonio immobiliare gestito dalla Firenze Fiera Spa. l'operatore economico Vespignani Costruzioni S.r.l. risulta aver presentato la prima migliore offerta non anomala, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale, recante il ribasso percentuale pari al 34,17 % (leggasi trentaquattro virgola diciassette per cento) sull'elenco prezzi a base d'asta;
- è intervenuta l'aggiudicazione a suo favore, come da provvedimento Determina Dirigenziale del 1.09.2020prot;
- la Committente ha eseguito i controlli e gli adempimenti previsti dalla legge;
- l'aggiudicataria ha provveduto agli adempimenti pre-stipula, prescritti dalla Committente e

Firenze Fiera spa







dalla legge;

- sono decorsi i termini di legge, non sussistono impedimenti alla stipula, non sono venuti meno l'interesse e il fabbisogno;
- sussiste adeguata copertura economico-finanziaria come da quadro tecnico economico approvato unitamente alla progettazione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, sottoscrivono il presente accordo quadro e convengono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

- 1. Il presente Accordo quadro ha per oggetto le seguenti prestazioni, da eseguirsi (a richiesta) sul patrimonio immobiliare gestito da Firenze Fiera S.p.A., all'interno del perimetro di Fortezza da Basso e del Centro Congressi (comprensivo del Palazzo degli Affari) con accesso da Piazza Adua:
 - i lavori di manutenzione di Categoria OG1 Classe II, OG2 Classe I, OS28 Classe II, e OS 30
 Classe I;
 - tutte le prestazioni accessorie (servizi, forniture, noli, ...) utili alla realizzazione delle lavorazioni previste, ed alla manutenzione delle opere, come da documentazione tecnica allegata.
- 2. L'oggetto comprende tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, edile e degli impianti elettrici e meccanici, comprensivi di tutte le prestazioni accessorie e di tutte le opere e provviste materiali occorrenti per l'esecuzione, nel periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione. Sono escluse altre tipologie di lavori, nonché quelli di manutenzione straordinaria per la cui realizzazione siano in essere altri e diversi appalti.
- 3. L'Impresa si impegna a provvedere, secondo le modalità pattuite e precisate nel presente contratto, nel capitolato di appalto e nei relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti nella materia oggetto del presente contratto e delle regole dell'arte, all'esecuzione dei servizi assegnati in appalto, alla cui esecuzione farà fronte con la propria organizzazione produttiva e con gestione a proprio rischio.
- 4. Gli interventi saranno ordinati in base al fabbisogno della Committente e potranno avvenire anche in condizioni di somma urgenza, secondo quanto previsto nel CSA.

Firenze Fiera spa







ART. 2 - DURATA

- 1. L'Accordo Quadro ha una durata massima di 12 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, per tutti i lavori descritti dalla documentazione tecnica e cesserà alla scadenza senza bisogno che Firenze Fiera S.p.A comunichi disdetta alcuna.
- 2. La durata dell'accordo quadro si riferisce alla durata massima decorrente dalla stipula del medesimo. Tale durata sarà ridotta nel caso in cui anche prima della scadenza sia raggiunto l'importo complessivo massimo utilizzabile (che non potrà mai, comprese opzioni e proroghe, superare gli € 980.000,00).
- 3. Il ribasso conseguito in gara, potrà formare economie che potranno, a discrezione della Committente, essere utilizzate per incrementare il quantitativo di interventi da richiedere, senza mai poter superare in ogni caso l'importo complessivo massimo utilizzabile di € 980.000,00.
- 4. Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, l'esecutore dovrà comunque completare l'esecuzione dei contratti specifici che risulteranno in corso, estendendosi per gli stessi un regime di ultra-attività dell'accordo quadro.

ART. 3 - REQUISITI DELL'ESECUTORE

1. L'esecutore dovrà mantenere, per tutta la durata dell'accordo quadro, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione del contratto.

La stazione appaltante potrà in ogni tempo disporre verifiche in corso di esecuzione sull'effettivo possesso dei requisiti, in capo all'appaltatore e ad ogni suo subcontraente, anche in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 89 e 105 rispettivamente per le ipotesi di avvalimento e subappalto.

Il venir meno dei requisiti in capo agli esecutori determinerà le conseguenze, anche sanzionatorie, previste dalla normativa vigente, ivi compresa la risoluzione del contratto o la sua esecuzione in danno, salvo il diritto per la Committente al risarcimento dei danni.

ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE

- 1. A integrazione delle condizioni espresse nel presente Contratto, l'Appalto è soggetto all'esatta osservanza delle seguenti norme, per quanto applicabili:
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici Firenze Fiera spa





relativi a lavori, servizi e forniture;

- Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per le disposizioni non ancora abrogate e per quelle riportate nel Capitolato Speciale;
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto ancora in vigore;
- □ tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136;
- □ norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I. e testi citati nel presente Capitolato;
- □ Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38: Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro, così come modificata dalla Legge Regione Toscana 29 febbraio 2008 n. 13:
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2. Per l'ipotesi di futura abrogazione o modifica del D. Lgs. 50/2016, le norme degli stessi richiamate, nel presente Contratto e nel Capitolato speciale di appalto, nonché nei loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili. Ferme le previsioni di legge che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali.
- 3. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori (ivi comprese quelle che riguardano l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attenga ai lavori), se applicabili, ancorché qui non richiamate.
- 4. Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le Norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da Leggi, regolamenti e circolari vigenti.
- 5. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente Appalto, e del progetto posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 5 - RAPPRESENTANZA E DOMICILIO DELL'ESECUTORE

L'Esecutore dichiara di eleggere domicilio **PEC** presso la

Firenze Fiera spa







vespignanicostruzionisrl@facilepec.com; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della Firenze Fiera S.p.a. si avranno come non avvenuti.

- 2. L'Esecutore ha individuato quale Direttore di cantiere, per tutta la durata dell'Accordo il sig. Riccardo Vespignani
- 3. Detto Direttore agirà come Rappresentante dell'Esecutore e fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto specifico dell'Accordo Quadro e ha individuato un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza.
- 4. Tutti i contatti con Firenze Fiera S.p.A., in ordine alla gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto Direttore di cantiere.
- 5. E' in facoltà di Firenze Fiera S.p.A. chiedere all'Esecutore la sostituzione del Direttore sulla base di congrua motivazione.
- 6. L'Esecutore ha comunicato i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008.
- 7. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato da Firenze Fiera, sono responsabili per la parte di loro competenza, del rispetto, da parte dell'esecutore impegnata nell'esecuzione dei lavori, delle Norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

ART. 6 - DOMICILIO E SEDE OPERATIVA DELL'ESECUTORE. COMUNICAZIONI

1. L'esecutore assume gli obblighi di cui al CSA relativamente alla sede operativa, ai rapporti con la DL, alle condizioni di reperibilità, alla condotta dei lavori, alla disciplina nel cantiere e di ogni altro aspetto ivi disciplinato, secondo le prescrizioni ivi contenute.

ART. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

1. La sottoscrizione del presente Contratto implica da parte dell'esecutore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere appaltate ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'esecutore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti da Firenze Fiera. Neppure in relazione a tali

Firenze Fiera spa





presupposti e circostanze potrà sorgere alcun suo diritto a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.

- 2. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:
 - di aver esaminato minuziosamente gli elaborati progettuali sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi;
 - di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e del CSA;
 - di aver giudicato, nel presentare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto;
 - di aver preso atto di tutte le condizioni di esecuzione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.
- 3. La sottoscrizione di ciascun contratto specifico implicherà per l'esecutore altresì la conferma della perfetta eseguibilità degli interventi alle condizioni descritte dalla Committente senza che possano sorgere poi riserve in merito alle condizioni di consegna e di avvio dell'esecuzione ovvero agli elaborati posti a base degli affidamenti ed all'adeguatezza degli stessi. Come da relativo verbale da sottoscrivere alla consegna dei lavori, con la sottoscrizione di ciascun contratto specifico le parti daranno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'esecutore non potrà quindi mai eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore come per legge.

ART. 8 - OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

- 1. La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra Firenze Fiera S.p.A. e l'Esecutore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "contratti specifici" per un quantitativo minimo predefinito.
- 2. L'esecutore, subito dopo l'aggiudicazione, dovrà essere pronto e disponibile all'eventuale affidamento di uno o più contratti specifici, ed alla relativa esecuzione senza dilazioni, ivi compresi

Firenze Fiera spa







quelli che potranno avere ad oggetto lavori e le prestazioni accessorie di manutenzione ordinaria programmata continuativa definite come Priorità 4.

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto di Accordo Quadro è costituito e regolato altresì dai seguenti documenti, che ne formano parte integrante:
- la lettera d'invito;
- il Capitolato Speciale;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il piano di manutenzione;
- il manuale di uso;
- la relazione descrittiva;
- l'elenco prezzi allegato alla documentazione tecnica;
- il prezziario Lavori Pubblici 2020 della Regione Toscana Provincia di Firenze, scaricabile all'indirizzo http://regione.toscana.it;
- il Prezziario del Provveditorato alle OO.PP per la Toscana e l'Umbria anno 2016, per quanto necessario a integrazione del precedente;
- - l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;
- il Piano di sicurezza e coordinamento generale;
- il Piano Operativo di Sicurezza e il Piano Sostitutivo di sicurezza con i contenuti minimi di cui al punto 3 Allegato XV D. Lgs. 81/08;
- le polizze di garanzia prestate dall'Appaltatore;
- il Regolamento tecnico per la tutela dell'Ambiente adottato da Firenze Fiera S.p.a.
- 2. Ciascun contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dai predetti documenti, nonché dai seguenti:
- il contratto specifico medesimo sottoscritto tra le Parti;
- eventuale documentazione tecnico-economica integrativa;
- eventuale documentazione progettuale integrativa;
- eventuale cronoprogramma predisposto dalla Committente;
- eventuale programma esecutivo dettagliato dei lavori, integrato dall'Esecutore nel rispetto di quanto prescritto col cronoprogramma della Committente ed approvato da quest'ultima;
- eventuali atti di determinazione o concordamento nuovi prezzi.

Tutti documenti che l'esecutore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono Firenze Fiera spa

Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237 CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.843.977,76 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it

18/

/,



integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Esecutore portare i predetti documenti a conoscenza del personale impiegato, nonché dei propri subappaltatori/cottimisti/subcontraenti, per assicurare l'esatta esecuzione.

3. Nei casi e nella misura consentiti, ove l'esecutore ricorra a subappalti, cottimi e subcontratti, dovrà consegnare nei termini di legge e comunque almeno 15 giorni prima dell'esecuzione delle lavorazioni che ne formano oggetto, il relativo contratto in originale o copia autentica.

A tutti i subcontratti (ivi compresi cottimi, forniture, forniture con posa in opera, noli...) saranno applicate, ai fini della contabilizzazione, dei pagamenti e della gestione dei rapporti contrattuali, le medesime procedure e regole previste dal Codice dal Regolamento e dal Contratto per i subappalti.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

- 1. L'esecutore è tenuto a conservare e, ove necessario, aggiornare e consegnare alla Committente, oltre che tutti i documenti previsti da Codice, Regolamento e norme collegate (rif. D. Lgs. 81/2008):
 - il piano di sicurezza e coordinamento generale vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
 - copia dell'atto di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D. Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);
 - copia dell'atto di nomina del medico competente di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D. Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);
 - copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e allegato XVII del D. Lgs. 81/01);
 - documentazione attestante l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07);
 - elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dei "contratti specifici";
 - dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'accordo quadro, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi.



//



ART. 11 - CONTRATTI SPECIFICI

- 1. L'esecuzione delle prestazioni avverrà su richiesta di Firenze Fiera sulla base delle necessità operative da essa rilevate e con sottoscrizione, per ciascun intervento o attività, di apposito contratto specifico, esecutivo dell'accordo quadro.
- 2. L'Accordo Quadro non impegna la Società Committente a stipulare un numero minimo di contratti esecutivi, né la impegna affatto a stipularne per l'importo complessivo massimo dell'accordo quadro, atteso che i contratti specifici saranno stipulati, soltanto nel periodo di durata dell'accordo quadro, ed esclusivamente sulla base delle volontà e/o delle necessità della parte Committente.
- 3. Nella fase di realizzazione dei lavori il Responsabile del Procedimento esegue l'alta vigilanza delle attività avvalendosi della DL. Avrà diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l'esecutore svolge la sua attività.
- 4. La presenza del personale di Firenze Fiera S.p.A. e della D.L., i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l'esecutore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione dei contratti e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle Leggi, regolamenti e Norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ART. 12 - PRIORITA' E MODALITA' DI ESECUZIONE

- 1. I lavori e gli interventi di manutenzione sono suddivisi in 4 tipologie classificate in base alla rispettiva Priorità, come da CSA:
 - Priorità 1 Emergenza: l'intervento dovrà essere iniziato al massimo entro un'ora, sarà affidato e si intenderà accettato anche senza formalità tramite comunicazione verbale, telefonica, a mezzo fax o e-mail. Successivamente l'intervento sarà confermato con l'invio del contratto specifico che dovrà essere sottoscritto senza indugio dall'esecutore. I lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa ed anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo.

 Priorità 2 – Urgenza: l'intervento deve essere iniziato entro dodici ore, potrà essere affidato tramite comunicazione verbale, telefonica, a mezzo fax o e-mail, e successivamente confermato con contratto specifico. I lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, salvo i lavori in emergenza, in qualsiasi Firenze Fiera spa





condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo.

- Priorità 3 Normale: L'intervento deve essere iniziato entro settantadue ore, sarà affidato mediante contratto specifico sottoscritto dalle parti.
- Priorità 4 Programmato: L'intervento deve essere iniziato nei termini che saranno indicati dalla Committente, sarà affidato mediante contratto specifico sottoscritto dalle parti.

ART. 13 - PRIMI CONTRATTI SPECIFICI PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA

1. Per gli interventi qualificati come "Priorità 4 – Programmati" la stipula del contratto specifico potrà avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, e comunque nei termini voluti da Firenze Fiera, e l'esecutore dovrà rendersi immediatamente disponibile all'esecuzione, rimanendolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro, nei termini e secondo le modalità dei contratti specifici che andrà a sottoscrivere, in conformità al Programma di manutenzione fornito da Firenze Fiera e secondo le istruzioni che gli saranno impartite dal Direttore dei lavori.

Relativamente alla stipula ed esecuzione di detti contratti specifici, non saranno ammesse dilazioni per ragioni dipendenti dall'esecutore.

ART. 14 - CONSEGNA DEI LAVORI, AVVIO DELL'ESECUZIONE

- 1. Prima della consegna dei lavori relativa a qualsivoglia contratto specifico, quindi prima dell'esecuzione del primo di essi, l'esecutore deve produrre alla Firenze Fiera S.p.a., nei modi previsti dalla legge, la seguente documentazione:
 - la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 34 del presente Schema di Contratto (che sarà stipulata, svincolata, estinta e utilizzata nei modi di legge e in particolare ex art. 103 comma 7 D. Lgs. 50/2016);
 - dichiarazione relativa al personale che sarà impiegato nell'esecuzione, anche ai fini dei relativi adempimenti concernenti la sua regolarità contributiva e retributiva;
 - dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori che saranno impiegati nell'esecuzione;
 - eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D. Lgs. 81/2008)

Firenze Fiera spa





quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, senza aggravio di costi per la Firenze Fiera S.p.a., né modifiche sostanziali all'ordine ed alle modalità di esecuzione dei lavori. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. La consegna dei lavori e l'avvio dell'esecuzione avverranno, relativamente a ciascun contratto specifico, dopo la stipula del medesimo, salvi i casi di Priorità 1 e 2. Ai fini del decorso dei termini per l'adempimento e di ogni altra conseguenza di legge e contrattuale, la stipula si considererà intervenuta: fuori dai casi di urgenza e somma urgenza (quindi nei casi di interventi definiti come Priorità 3 e 4), alla data in cui il contratto specifico è sottoscritto da Firenze Fiera e pervenuto presso l'esecutore; nei casi di urgenza e somma urgenza (quindi nei casi di interventi definiti come Priorità 1 e 2), dal momento in cui Firenze Fiera, per il tramite del RUP o del Direttore Lavori ne abbia anche verbalmente chiesta l'esecuzione.

ART. 15 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE

- 1. I contratti specifici saranno a firma del Responsabile del Procedimento, e riporteranno la data entro la quale iniziare e la data entro cui completare l'intervento. L'esecutore dovrà eseguire solo gli interventi indicati e attenersi alle prescrizioni fornite dai contratti, dal D.L. e dal RUP.
- 2. In considerazione dell'attività di Firenze Fiera, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi.

L'esecutore deve quindi aver formulato la propria offerta ai fini dell'aggiudicazione prevedendo:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
- 3. La consistenza qualitativa e quantitativa di mano d'opera, mezzi e materiali dovrà essere determinata dall'esecutore e strettamente commisurata alla tipologia di intervento da effettuare. In ogni caso la Direzione lavori riscontrerà puntualmente l'adeguatezza di quantità e qualità.
- 4. L'esecutore si obbliga ad informare immediatamente Firenze Fiera S.p.A. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'Accordo quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Firenze Fiera spa





ART. 16 - MANCATA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA

1. Qualora l'esecutore non dovesse dare inizio all'esecuzione dell'intervento di emergenza nei termini ed entro l'orario indicato, sarà contattato immediatamente un altro operatore economico, senza che l'esecutore possa pretendere nulla per la mancata esecuzione dell'intervento.

ART. 17 - ULTIMAZIONE LAVORI, PRESA IN CONSEGNA E COLLAUDO

- 1. I lavori si intenderanno ultimati, per ciascun contratto specifico, secondo quanto accertato dal Direttore dei lavori. Si applicano le previsioni del D.M. 49/2018 e del D.P.R. 207/2010 relativamente a contabilità, a misura, e collaudo.
- 2. Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'esecutore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti da Firenze Fiera S.p.A. e la applicazione di penali, in caso di ritardo.
- 3. Firenze Fiera S.p.A. prenderà in consegna i lavori una volta ultimati, ma si riserva di prenderli in consegna anche parzialmente, ove per essa utile, nel caso di accertamento che non dia esito totalmente positivo.

ART. 18 - TERMINI DI ESECUZIONE, RITARDI, PENALI.

- 1. I termini di avvio e conclusione dell'esecuzione costituiscono per ciascun contratto specifico elementi essenziali, da interpretarsi sempre a favore della Committente. L'inadempimento alle prescrizioni relative ai termini di avvio e conclusione dell'esecuzione costituirà grave inadempimento risarcibile e punibile con l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e, specie per gli interventi e lavori urgenti e di somma urgenza (Priorità 1 e 2), nonché nei casi in cui il mancato rispetto di detti termini produca danno alla committenza o a terzi (anche per le Priorità 3 e 4), potrà determinare altresì la risoluzione del contratto di accordo quadro in danno dell'esecutore, salvo il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori danni.
- 2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche ove l'esecutore adduca a propria giustificazione eventuali controversie con Firenze Fiera S.p.A., ovvero anche il comportamento di suoi personale/subappaltatori/ subcontraenti/cottimisti.
- 3. L'esecutore che intenda beneficiare di una proroga dovrà dimostrare che il ritardo dipende da almeno una delle seguenti circostanze:
- a) sopravvenienza accertata di causa di forza maggiore;

Firenze Fiera spa







- b) che l'esecutore attesti e documenti la perdita dei requisiti di moralità ovvero economicofinanziari ovvero tecnico-organizzativi in capo a suoi subcontraenti già esecutori autorizzati da Firenze Fiera S.p.a., tale per cui è costretto alla stipula di nuovi sub-contratti con diversi subcontraenti ovvero a provvedere esso stesso direttamente, ove possibile e consentito;
- c) violazione da parte di subcontraenti dell'esecutore della clausola di tracciabilità ex L. 136/2010 per cui è costretto alla stipula di nuovi sub-contratti con diversi subcontraenti ovvero a provvedere esso stesso direttamente, ove possibile e consentito;
- d) morte o fallimento di uno dei membri dell'A.T.I. ove l'esecutore sia costituito in tale forma;
- e) mutamento imprevisto imprevedibile repentino circa le condizioni di reperibilità sul mercato di materiali necessari, di cui l'esecutore non doveva garantire scorte o precedente fornitura, ma comunque imprescindibili.

Eventuali proroghe saranno disposte dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

4. In genere l'esecutore avrà facoltà di sviluppare i lavori, nell'esecuzione di ciascun contratto specifico, secondo l'ordine del programma esecutivo dettagliato da esso stesso predisposto, ma nel rispetto dei termini di cui al cronoprogramma fornito dalla Committente, nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti, purché a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi di Firenze Fiera S.p.a..

Firenze Fiera S.p.a. si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, per il tramite del Direttore dei Lavori, l'esecuzione di determinate lavorazioni o parti di opere entro termini perentori, ovvero anche di modificare l'ordine di esecuzione dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla specificità della destinazione d'uso dell'opera e della esecuzione di opere ed alla consegna di forniture eventualmente escluse dall'appalto, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o perciò pretendere compensi ulteriori e diversi.

5. I termini di cui al cronoprogramma e/o al contratto specifico comprendono anche il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni da progetto, ivi comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. Non costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a carico dell'esecutore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui egli dichiara di aver tenuto conto anche nella formulazione dell'offerta presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, avendo preso visione altresì

Firenze Fiera spa





di questo schema di contratto, del C.S.A. e di tutti i documenti allegati al progetto.

- 5. L'esecutore, fatta salva la facoltà per Firenze Fiera di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetto a penalità anche qualora non ottemperi alle prescrizioni del Contratto specifico e dell'accordo quadro in ordine al personale da impiegare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.
- 6. Le somme dovute dall'esecutore alla Committente a titolo di risarcimento e/o penali, potranno essere trattenute dalla Committente, anche in via cautelativa ed in attesa dell'esito di eventuali contenziosi ove ve ne fossero, con compensazione automatica sulle somme da corrispondere all'esecutore. Salvo l'utilizzo come per legge della cauzione definitiva. Le penalità sono comunicate all'esecutore in via amministrativa mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
- 7. L'importo delle penali complessivamente applicate non potrà comunque eccedere il 10% complessivo dell'accordo quadro. Qualora la somma delle sanzioni di cui sopra raggiunga detto limite massimo, Firenze Fiera potrà procedere alla risoluzione automatica dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 codice civile.
- 8. L'applicazione delle penali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

ART. 19 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Non sarà corrisposto alcun premio di accelerazione, per nessun contratto specifico, neppure in caso di completamento dell'esecuzione anticipato rispetto al termine assegnato.

ART. 20 - AVVALIMENTO

- 1. L'avvalimento è ammesso secondo le previsioni e nei limiti di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016. Non è consentito per la Categoria Superspecialistica OS30, in conformità alle previsioni di cui al D.M. 248 del 10 novembre 2016.
- 2. Ove l'esecutore abbia conseguito il possesso dei requisiti di qualificazione mediante avvalimento, il Direttore dei lavori verificherà in corso di esecuzione, che l'ausiliaria in conformità alle previsioni di cui al contratto di avvalimento presentato in gara, adeguatamente preciso e dettagliato, ottemperi agli obblighi assunti verso il concorrente e verso la Committente a mettere a disposizione per tutta la durata della gara e dell'esecuzione dell'appalto le risorse necessarie oggetto dell'avvalimento.







ART. 21 - SUBAPPALTO

- 1. Il subappalto è ammesso secondo le previsioni di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016, nel limite del 40%. Detto limite si applicherà calcolando le percentuali sull'importo e le prestazioni oggetto di ciascun contratto specifico e sul totale di essi. In conformità all'art. 1 del D.M. 248 del 10 novembre 2016, le lavorazioni della Categoria Superspecialistica OS30 potranno essere subappaltate nel limite del 30%, non concorrendo al raggiungimento del limite di cui all'art. 105 del Codice. Ai sensi dell'art. 105 comma 19 le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 2. Ogni subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato. Al medesimo procedimento di autorizzazione si farà luogo nel caso di subcontratti di cottimo, nonché per forniture e forniture con posa in opera e noli, che riceveranno lo stesso trattamento contrattuale dei subappalti.
- 3. L'esecutore dovrà fornire, a richiesta del Direttore dei Lavori, tutta la documentazione a comprova del rispetto delle previsioni di legge regolamentari e contrattuali in materia di subappalti e subcontratti.
- 4. L'affidamento in subappalto o in cottimo sarà consentito con autorizzazione, da richiedere in occasione dell'affidamento di singoli contratti specifici o su indicazione della Committente medesima anche prima ed a prescindere dalla relativa consegna dei lavori, che sarà rilasciata da Firenze Fiera S.p.A alle seguenti condizioni:
 - α. che l'esecutore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - β. che l'esecutore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Firenze Fiera S.p.a. almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'esecutore alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio
 - χ. che l'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso Firenze Fiera S.p.a., ai sensi della lettera b), trasmetta a Firenze Fiera S.p.a. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti - tanto d'ordine generale quanto d'ordine speciale - previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

Firenze Fiera spa

Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237 CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.843.977,76 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it

M



- δ. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.
- 6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta per l'esecutore, tra l'altro, i seguenti obblighi:
 - il subappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e sono responsabili in solido con l'esecutore, dell'osservanza delle Norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - le imprese subappaltatrici, per tramite dell'esecutore, devono trasmettere alla Direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL;
 - copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall'esecutore.
- 7. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti di Firenze Fiera S.p.a. per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando Firenze Fiera S.p.a. da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 8. Il direttore dei lavori, il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

ART. 22 - RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE

- 1. L'esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento. L'esecutore è responsabile, tanto verso Firenze Fiera S.p.A. quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dei lavori.
- 2. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza

Firenze Fiera spa







dell'esecutore e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito. Entro i 3 giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo quadro la esecutrice aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione e dovrà esibire ad ogni richiesta della D.L. il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa. Più in generale, l'esecutore si obbliga ad osservare le Norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando Firenze Fiera S.p.A. da ogni e qualsivoglia responsabilità.

- 3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela di Firenze Fiera S.p.a. e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667-1669 del codice civile.
- 4. L'esecutore ha l'obbligo di informare immediatamente Firenze Fiera S.p.a. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto (ex art. 24 comma 1 della L.R. n°13 del 29/02/2008).

ART. 23 - IMPORTO E CORRISPETTIVI

- 1. L'importo complessivo massimo utilizzabile per i lavori che potranno essere affidati, nel corso dell'intera durata dell'Accordo quadro, ammonta a complessivi €. 980.000,00 (euro novecentottantamila/00) compresi gli oneri per la sicurezza stimati in €. 47.500,00. Gli importi sono indicati al netto dell'IVA. Tale importo complessivo massimo utilizzabile non è assolutamente vincolante per Firenze Fiera che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto, e regolarmente eseguiti dall'esecutore durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'Accordo quadro rimarranno, pertanto, nella disponibilità di Firenze Fiera S.p.A. che non sarà tenuta a corrispondere all'esecutore alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.
- 2. I lavori eseguiti saranno contabilizzati a misura. Gli importi dei Contratti specifici e tutti i parametri economici che saranno utilizzati per definire l'importo delle prestazioni e quindi dei Firenze Fiera spa





Contratti specifici medesimi sono dettagliati nel C.S.A..

3. Per determinare il corrispettivo dei contratti specifici, il ribasso offerto in gara sarà applicato per intero alla intera misura di ogni singolo prezzo di ogni singola prestazione che ne formerà oggetto, a meno che l'esecutore non intenda in fase di successiva negoziazione offrire un prezzo ancora inferiore (quindi un ribasso percentuale ancora maggiore), la cui congruità sarà valutata da Firenze Fiera S.p.A. tenuto conto dei divieti di ribasso sugli oneri per la sicurezza e per il costo del personale.

ART. 24 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

- 1. Tutti i prezzi si intendono accettati dall'esecutore e, in deroga all'art. 1664 Codice civile, rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo.
- 2. Le uniche variazioni ammissibili, previa verifica di congruità ad opera del RUP sentito il D.L., consisteranno nell'applicazione di un ribasso percentuale maggiore quindi di prezzi inferiori a quelli di aggiudicazione, secondo quanto disciplinato nel presente contratto e nel C.S.A..

ART. 25 - CONTABILIZZAZIONE

1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l'esecutore e la direzione lavori, sulla base delle lavorazioni indicate nei contratti specifici, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto, secondo le previsioni dettagliate di cui al CSA.

ART. 26 - PAGAMENTI

- 1. Nel caso di esecutore costituito in forma plurisoggettiva (A.T.I., Consorzi, GEIE), o anche per l'ipotesi di subappalti e subcontratti, la Committente effettuerà pagamenti diretti nei confronti di ciascun esecutore, per la quota parte di sua spettanza, relativamente a ciascun contratto specifico e/o SAL.
- 2. La Committente tratterrà la ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 su ogni Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.).
- 3. Il pagamento non avverrà in occasione della esecuzione di ogni contratto specifico, per l'importo del medesimo, ma sarà corrisposto periodicamente, con scadenza a 90 giorni dalla fattura, con emissione delle fatture con cadenza mensile, maturando con tale cadenza gli stati di avanzamento relativi a tutti gli interventi e lavori eseguiti nel periodo di riferimento, quindi relativi a tutti i contratti specifici in tale periodo in corso di esecuzione, potendo l'esecutore rimettere la fattura

Firenze Fiera spa





mensilmente e soltanto dopo la liquidazione del pagamento da parte della Committente, in ogni caso limitatamente alle sole prestazioni effettivamente eseguite ed accettate da Firenze Fiera.

ART. 27 - CESSIONE DEI CONTRATTI E DEI CREDITI

- 1. E' vietata la cessione dei contratti specifici, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. A condizione che sia preventivamente richiesto l'assenso alla Committente, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, e a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso a Firenze Fiera S.p.A. prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto a Firenze Fiera S.p.A. di opporre il proprio diniego di pagamento al cessionario, ferma la responsabilità dell'esecutore per ogni eventuale conseguenza, e fermo il diritto per la Committente altresì di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni. Firenze Fiera S.p.A. potrà eccepire ed azionare anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve e le cause estintive modificative od esclusive del debito che potrebbe far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi proprio credito maturato o maturando nei confronti dell'esecutore.

ART. 28 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

- 1. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo, salva la previsione di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, per cui, a condizione che sia costituita la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, all'esecutore potrà essere corrisposta, per ciascun contratto specifico, un'anticipazione del 20% sul prezzo dello stesso, con i seguenti limiti e condizioni:
 - nessuna anticipazione sarà dovuta nei casi interventi qualificati come Priorità 1 e Priorità 2;
 - il RUP e il DL valuteranno, su richiesta dell'esecutore, le condizioni di fattibilità per la corresponsione dell'anticipazione relativamente agli interventi qualificati come Priorità 3 e Priorità 4
 - in ogni caso, l'esecutore decade dal diritto all'anticipazione se l'esecuzione non procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi, potendo peraltro la Committente recuperare automaticamente dette somme comprensive degli Firenze Fiera spa

Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237 CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.843.977,76 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it

BN 1



interessi anche andando a compensarle con quanto dovuto per altre diverse prestazioni ed altri contratti specifici.

ART. 29 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC, servizi e forniture ed il codice CUP. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'esecutore è tenuto a comunicare a Firenze Fiera S.p.a., mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione dell'accordo quadro saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti.

La clausola con le identiche previsioni di cui sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti. Ciascuno di essi assumerà contestualmente altresì i seguenti obblighi:

in qualità di subappaltatore/cottimista/subcontraente della

	nell'ambito	del c	contratto	sottoscritto	con	Firenze	Fiera	S.p.a.,	identificato	con il
CIG	_, assume tut	ti gli o	bblighi d	li tracciabilit	à dei	flussi fin	anziari	di cui a	ll'art. 3 della	a Legge
136/2010	successive r	nodifi	che;							
- l'Appaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione a Firenze Fiera S.p.a. della										
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti										
ai sensi del	lla predetta n	ormati	va;							
- l'Appalta	tore	, si ob	bliga a tr	asmettere co	pia d	el present	te conti	atto e d	i ogni sua ev	entuale
modifica a	Firenze Fiera	a S.p.a	l							

2. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione a Firenze Fiera S.p.a. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 30 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016, cui si

Firenze Fiera spa

Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237 CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.778.035,84| info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it

B

- L'impresa



rinvia integralmente. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, e deve essere costituita con riferimento all'importo massimo spendibile in esecuzione del presente accordo quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste di Firenze Fiera S.p.A. non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da Firenze Fiera;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- 2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto specifico esecutivo dell'accordo quadro, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di affidamento e da quella di consegna lavori.
- 3. La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103.

ART. 31 - RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

- 1. Firenze Fiera S.p.a. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto di accordo quadro ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
- 2. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso. Il direttore dei lavori provvederà all'accertamento delle prestazioni eseguite e sottoporrà al RUP l'ammontare del corrispettivo per le stesse dovuto.

ART. 32 - RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO

- 1. Firenze Fiera S.p.A. potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016, con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell'Appaltatore, anche ove vi siano contestazioni tra Committente e Appaltatore sulla sussistenza delle stesse, nelle seguenti ipotesi, come accertate dal Direttore lavori e fatte proprie dal RUP previa adeguata istruttoria:
 - 1. grave errore o negligenza o mala fede dell'Appaltatore, riferito anche ad uno soltanto dei contratti specifici affidatigli;

Firenze Fiera spa

Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237 CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.843.977,76 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it

By



- 2. sospensione rallentamento o mancato avvio dell'esecuzione di uno o più contratti specifici;
- 3. mancato rispetto da parte dell'esecutore delle previsioni relative a composizione delle squadre di operai;
- 4. mancato rispetto da parte dell'esecutore degli standard qualitativi e quantitativi di lavorazioni e materiali;
- 5. mancato reintegro della cauzione ove escussa anche solo parzialmente;
- 6. mancato rispetto dei termini indicati;
- 7. in tutti gli altri casi nei quali sia ammissibile per legge.
- 2. L'Accordo Quadro nonché i singoli contratti specifici cesseranno la loro efficacia nei confronti di Firenze Fiera S.p.A. nei seguenti altri casi:
 - α) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, liquidazione ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione dell'Accordo quadro, inclusa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - β) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguiti dall'esecutore nei singoli contratti specifici;
 - χ) violazione dei divieti di cessione dei contratti specifici e di credito.
- 3. Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro Firenze Fiera si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara con cui è stato aggiudicato, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2006.
- 4. In caso di risoluzione e qualora per qualunque causa i lavori oggetto di contratti specifici affidati non fossero completamente eseguiti, ai fini del pagamento essi verranno valutati secondo il criterio che stabilirà la Committente e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.
- 5. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della Committente all'ulteriore risarcimento del danno.
- 6. Considerato che per ogni evento da svolgersi in Fortezza da Basso bene demaniale di ordine monumentale è necessaria l'autorizzazione da parte delle competenti Autorità, le parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all'installazione di strutture provvisorie in spazi liberi all'interno della Fortezza stessa, tali da non consentire lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e/o congressuali (fino a un massimo di tre eventi), il presente contratto si risolverà automaticamente senza che le stesse abbiano reciprocamente niente da pretendere.

Firenze Fiera spa





ART. 33 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'esecutore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne Firenze Fiera da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei contratti specifici sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dei lavori che ne formano oggetto. La polizza assicurativa è prestata da un esecutore di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti da Firenze Fiera a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere una somma assicurata, per le opere oggetto del contratto e per le opere preesistenti, **non inferiore all'importo di €. 5.000.000,00.** La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 5.000.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, si impongono queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Firenze Fiera;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Firenze Fiera.
- 2. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'esecutore debbono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subcontraenti. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato Firenze Fiera spa





dall'articolo 45, comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo debbono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

3. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti di Firenze Fiera autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

ART. 34 - INTERPRETAZIONE E DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

- 1. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti da Firenze Fiera. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario, sarà interpretata a favore di Firenze Fiera.
- 2. Se le discordanze dovessero rinvenirsi negli elaborati progettuali e fossero consistenti in caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi recessiva e non operante la previsione che maggiormente contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate negli altri atti contrattuali. La relativa valutazione è di competenza del Direttore dei Lavori, che la sottoporrà al RUP.
- 3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture prevalgono quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
- 4. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, in conformità alla volontà di Firenze Fiera S.p.a., al RUP sentita la Direzione Lavori. Qualora gli elaborati progettuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà alla Direzione Lavori, previo assenso del RUP.

ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1. Sulle riserve dell'esecutore si applicano le previsioni di cui al D.M. 49/2018 e al D.P.R. 207/2010.
- 2. E' escluso il ricorso ad arbitrato. Ferma la competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. L'Impresa si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relativi a Firenze Fiera spa ed alla sua clientela di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione







all'esecuzione del Contratto, durante il periodo di durata dello stesso e, in caso di risoluzione per qualsiasi motivo, per i successivi 3 (tre) anni, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere comunicati a terzi per l'esecuzione della fornitura previsti dal Contratto.

- 2. L'Impresa si impegna altresì al pieno rispetto per quanto di competenza e per quanto applicabile alla fornitura dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla normativa nazionale vigente e al Regolamento (UE) 2016/679, nonché ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui specialmente i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (nel complesso la "Normativa sulla protezione dei dati") in veste di Titolare autonomo, di co-titolare o di Responsabile Esterno del Trattamento attraverso la sottoscrizione di relativo separato atto di nomina da parte di Firenze Fiera spa.
- 3. In ottemperanza alla Normativa sulla protezione dei dati e per quanto applicabile alla fornitura l'Impresa si impegna ad adottare le opportune soluzioni di progettazione e sviluppo basate sui principi di "privacy by design" e "privacy by default" e, ove necessario, fornirà alla società ogni opportuno contributo necessario ai fini della valutazione d'impatto da parte della Società sulla protezione dei dati. L'Impresa si impegna altresì a garantire che il trattamento sia rispondente ai requisiti richiesti dal GDPR anche in termini di sicurezza e protezione dei dati da eventi di violazione (data breach), ovvero, abbia predisposto quanto necessario per poter dar seguito alla richieste di portabilità dei dati manifestate dagli Interessati, producendo la documentazione attestante le misure di sicurezza implementate.
- 4. L'Impresa dichiara di aver ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali, informativa presente nella apposita sezione presente sul sito www.firenzefiera.it.

ART. 37 - SPESE GENERALI

- 1. Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro e dei relativi contratti specifici faranno carico all'esecutore.
- 2. A carico dell'esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle prestazioni oggetto dell'appalto.
- 3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla Legge; tutti gli importi citati si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 38 – CLAUSOLA DI TUTELA

Considerato il vincolo monumentale gravante sugli immobili e le aree oggetto del presente Firenze Fiera spa

Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237 CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.843.977,76 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it

Br



contratto, le parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all'installazione di strutture provvisorie all'interno degli spazi liberi in questione pur in pregiudizio dello svolgimento di fiere e congressi, nessun onere potrà ricadere su Firenze Fiera S.p.a..

L'efficacia del presente accordo quadro relativamente alle sole prestazioni da svolgersi all'interno del compendio immobiliare della Fortezza da Basso è subordinata alla condizione che non si proceda all'avvio del Piano di riordino e ristrutturazione della Fortezza medesima ad opera degli Enti Proprietari, nella cui eventualità Firenze Fiera provvederà a darne immediatamente avviso all'Impresa che rinuncia, fin da ora, ad ogni e qualsivoglia pretesa di danno derivante dalla predetta circostanza.

ART. 39 - OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Schema di contratto, il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, là 30/10 /2020

\Firenze Fiera S.p.A.

FINENZENEJERA S.P.A.

Birez pue Amm.ne finanza e Controlle

PSWDFO NOCCHI

Il Legale Rappresentante

VESPIGNANI COSTRUZIONI SRL

OSTRUZIONI SE L'amministratore